



## NEWSLETTER – 33

### La nuova procedura transattiva nei procedimenti di cartello (Regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione europea)

#### 1. Introduzione

**1.1.** Dal 1° luglio 2008, in alternativa alla procedura ordinaria disciplinata dai Regolamenti (CE) nn. 1/2003 e 773/2004<sup>1</sup> per i casi di violazione degli articoli 81 e 82 CE, la Commissione europea (di seguito, la “Commissione”) può vagliare la possibilità di procedere a una *transazione* con le parti coinvolte in un’indagine su un cartello<sup>2</sup>.

La procedura è stata introdotta dalla Commissione con il c.d. *Settlements Package*, ossia un pacchetto normativo composto da:

- il Regolamento (CE) n. 622/2008<sup>3</sup>, che modifica alcuni articoli del Regolamento n. 773/2004 e inserisce, tra gli altri, il nuovo articolo 10 *bis*, rubricato “*Procedura di transazione nei casi di cartelli*” e
- una Comunicazione<sup>4</sup>, che fornisce delle linee guida utili ai fini della corretta interpretazione delle nuove norme del Regolamento n. 773/2004, con particolare riferimento alla procedura.

Questo nuovo istituto attribuisce alla Commissione e alle imprese sottoposte ad istruttoria, esclusivamente in casi di presunto cartello, la facoltà di *collaborare* al fine di raggiungere un accordo, in relazione agli addebiti contestati alle imprese stesse e alle ammende che saranno loro inflitte, idoneo a porre termine alla procedura, uscendo dall’alternativa di assoluzione o di condanna.

Anticipando quanto si dirà nel prosieguo della presente *Newsletter*, si segnalano qui di seguito i tratti più interessanti della procedura europea di transazione.

Innanzitutto, la transazione comporta per l’impresa l’*ammissione del proprio coinvolgimento nell’illecito*, con conseguente *rinuncia al diritto di essere ascoltata e di accedere al fascicolo* nell’eventuale fase successiva alla comunicazione degli addebiti. Tuttavia, in caso di transazione andata a buon fine, le imprese *possono ottenere*, come contropartita della collaborazione resa, una *riduzione del 10% sull’ammontare finale della supposta ammenda*, calcolato dalla Commissione sulla base degli *Orientamenti per il calcolo delle ammende* e nel rispetto dell’art. 23 del Regolamento (CE) 1/2003.

Inoltre, si sottolinea, come tratto caratteristico della nuova procedura, il *margin*

---

<sup>1</sup> V. il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, in *GU L* 1 del 4 gennaio 2003, p. 1 e il Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, in *GU L* 123 del 27 aprile 2004, p. 18.

<sup>2</sup> La procedura di transazione può essere avviata anche per casi di cartelli pendenti dinanzi alla Commissione dal 1° luglio 2008, in cui non si sia ancora provveduto alla comunicazione degli addebiti alle parti.

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione, del 30 giugno 2008, che modifica il Regolamento (CE) n. 773/2004 per quanto riguarda la transazione nei procedimenti relativi ai cartelli, in *GU L* 171 del 1° luglio 2008, p. 3.

<sup>4</sup> Comunicazione della Commissione, nel seguito indicata come la “Comunicazione”, concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli, in *GU C* 167 del 2 luglio 2008, p. 1.



*discrezionale* che ha la Commissione nella sua conduzione; invero, essa dispone dei più ampi poteri (i) nello stabilire quali casi possano essere adatti alla procedura, (ii) nel proporre alle parti una discussione ai fini di un'eventuale successiva transazione, nonché (iii) nell'interrompere, *in qualsiasi momento*, il procedimento transattivo in corso per passare alla procedura ordinaria<sup>5</sup>.

Del resto, anche le imprese, entro certi limiti, possono non accettare la proposta della Commissione volta ad intraprendere la strada della transazione e hanno altresì la facoltà di abbandonare la procedura di transazione per “tornare” a quella ordinaria.

**1.2.** La disciplina in commento si ispira al modello *antitrust* statunitense che prevede una forma di transazione (il c.d. “*Plea Bargaining*”) per i casi di cartello. In forza di essa, un'impresa inquisita per siffatti comportamenti può accordarsi con l'autorità competente circa la sanzione da pagare, rinunciando al diritto di ricorrere in appello<sup>6</sup>. Il *Plea Bargaining* trova ampia applicazione negli Stati Uniti, tal che vi ricorre *oltre il 90% delle società* coinvolte in procedimenti di *price fixing*<sup>7</sup>. Per contro, a oltre un anno dall'entrata in vigore del Regolamento (CE) 622/2008, ***non si conoscono casi di cartello per i quali la Commissione abbia avviato contatti formali con le parti in vista di una possibile applicazione dell'istituto della procedura di transazione.***

E' pur vero che il nuovo strumento comunitario si differenzia dal modello americano sotto rilevanti profili.

Anzitutto, il diritto *antitrust* statunitense (nel quale i cartelli costituiscono violazioni sanzionate anche in sede penale<sup>8</sup>), è volto a fornire all'Autorità uno *strumento di investigazione*: questa, infatti, procede al patteggiamento con un'impresa alla volta, iniziando una nuova discussione transattiva soltanto dopo aver concluso la transazione precedente. Ciò si traduce in una *differenziazione dello sconto di pena* che l'Autorità statunitense può riconoscere a ciascuna impresa con cui patteggia sulla base della quantità e qualità delle informazioni che questa le fornisce<sup>9</sup>. Un'altra differenza tra il modello comunitario e quello statunitense risiede nel fatto che il ricorso al *Plea Bargaining* implica per l'impresa che vi ricorre la *rinuncia al diritto di impugnare* la decisione dell'Autorità<sup>10</sup>.

<sup>5</sup> V. Regolamento (CE) n. 622/2008, cit., considerando 4.

<sup>6</sup> Il meccanismo del *Plea Bargaining* è tale per cui l'imputato, per evitare di affrontare un processo, decide di collaborare con l'accusa (per i casi di cartelli, il “*DoJ*”). Ciò implica che egli debba rilasciare una dichiarazione di colpevolezza (*guilty plea*) in cambio della quale gli è permesso di accordarsi circa l'ammontare esatto della sanzione che dovrà pagare. L'accordo (*plea agreement*) così raggiunto tra le parti dovrà successivamente essere sottoposto al Giudice, il quale, solo dopo averlo approvato, emanerà la sentenza. Peraltro, il *Plea Bargaining* costituisce anche una *soluzione obbligata* per quelle società che vorrebbero cooperare con l'autorità *antitrust*, usufruendo del sistema di *leniency*, ma che sono state precedute da un'altra società che ha già fornito collaborazione all'autorità e che, per questo, ha ottenuto l'immunità. Poiché, infatti, il sistema americano di *leniency* prevede che, una volta concessa l'immunità alla prima società che offra informazioni e collaborazione, nessuno sconto può essere concesso ad altre società, a queste ultime resta soltanto la strada del *Plea Bargaining*. V. STEPHAN, *The Direct Settlement of EC Cartel Cases*, del dicembre 2007, pp. 23 e 54. Negli Stati Uniti le società possono avviare discussioni transattive in qualsiasi momento, anche nel corso delle indagini del *DoJ*. Il sistema comunitario, invece, da un lato, consente a un'impresa che voglia presentare una richiesta di *leniency* di poter beneficiare di sconti anche dopo che l'immunità è stata assegnata, dall'altro, tuttavia, costringe questa a dover attendere la fine delle indagini della Commissione per poter sapere se essa avvierà una transazione. V. O'BRIEN, *Cartel Settlement in the U.S. and EU: Similarities, Differences & Remaining Questions*, 13<sup>th</sup> Annual EU Competition Law and Policy Workshop, Florence, Italy, 6 giugno 2008.

<sup>7</sup> V. STEPHAN, *op. cit.*, p. 2 e O'BRIEN, *op. cit.*

<sup>8</sup> V. INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK, *Cartel Settlements*, Report to the ICN Annual Conference, 14-16 aprile 2008, Kyoto, Japan, p. 3.

<sup>9</sup> V. O'BRIEN, *op. cit.*

<sup>10</sup> V. STEPHAN, *op. cit.*, p. 2. A ciò si aggiungano, nel sistema americano, la rinuncia (i) al diritto di dichiararsi non colpevole, (ii) a un processo con giuria e (iii) al diritto di non auto-incriminarsi. In questo senso, v. O'BRIEN, *op. cit.*



## 2. Ratio della norma e suo ambito di applicazione

Secondo quanto affermato da Neelie Kroes, Commissario europeo responsabile della concorrenza, l'emanazione del *Settlements Package* risponde innanzitutto alla necessità di migliorare, in termini di efficienza, l'uso delle risorse a disposizione della Commissione<sup>11</sup>. Il nuovo pacchetto normativo introduce specifici incentivi volti a promuovere scelte che, se adottate da tutte (o quasi) le parti sottoposte a indagine, sembrano in grado di condurre a una *procedura più snella* sia in termini di tempo sia di impiego di risorse<sup>12</sup>.

Inoltre, la procedura di transazione comporta una notevole semplificazione per quanto riguarda il contenuto delle comunicazioni degli addebiti e delle decisioni finali della Commissione, un altrettanto notevole risparmio di tempo dovuto alla riduzione degli oneri di corrispondenza e delle audizioni delle parti e, infine, il venir meno della necessità di adempiere a una serie di passaggi procedurali (replica agli addebiti della Commissione, traduzioni, accesso al fascicolo della Commissione, avvio dell'audizione finale)<sup>13</sup> che, nella procedura ordinaria, fanno necessariamente seguito alla comunicazione degli addebiti.

La scelta di limitare l'ambito di applicazione del nuovo strumento ai *solis casis de presunti cartelli* sembra dovuta al fatto che questi rappresentano le violazioni più frequenti dell'art. 81 CE. Secondo la Commissione, inoltre, la lotta ai cartelli impone costi particolarmente elevati, dovuti essenzialmente alla molteplicità di parti (e, spesso, di lingue) coinvolte nonché alla complessità delle indagini necessarie, volte alla ricerca di elementi di fatto, sovente di non facile reperibilità<sup>14</sup>.

I risultati che la Commissione si propone di conseguire grazie alla procedura di transazione sono (i) la *riduzione dei tempi medi* di indagine per i casi di presunto cartello<sup>15</sup>, (ii) il contenimento del tasso di contenzioso *antitrust* davanti alle giurisdizioni comunitarie e (iii) la redazione di comunicazioni di addebiti e decisioni finali *più brevi*, poiché adottate dopo che gli addebiti e l'ammenda sono già stati oggetto di discussione con le parti e di sostanziale adesione pre-concordata con le stesse.

## 3. La procedura di transazione

La procedura di transazione, pur essendo, come anticipato, dettata da esigenze di rapidità e di semplificazione rispetto a quella ordinaria, appare, tuttavia, articolata e complessa. Ciò si deve alla possibilità, *in qualsiasi momento*, di passare al procedimento ordinario.

<sup>11</sup> V. KROES, *Settlements in cartel cases*, SPEECH/08/445, 12<sup>th</sup> Annual Competition Conference, Fiesole, 19 settembre 2008.

<sup>12</sup> V. TIERNO CENTELLA, *The new settlement procedure in selected cartel cases*, in *EC Competition Policy Newsletter*, n. 3/2008, p. 30 e ASCIONE e MOTTA, *Settlements in Cartel Cases*, p. 2, in EHLERMANN e MARQUIS, EDs., *European Competition Law Annual 2008: Antitrust Settlements under EC Competition Law* (forthcoming 2009, Oxford and Portland).

<sup>13</sup> V. ASCIONE e MOTTA, *op. cit.*, p. 5.

<sup>14</sup> V. MEHTA e TIERNO CENTELLA, *Settlement procedure in EU cartel cases*, in *Competition Law International*, June 2008, p. 12. A ciò va aggiunto che i documenti prodotti in tali procedimenti ammontano, in media, a decine di migliaia di pagine (la maggior parte spesso sottoposta a vincoli di confidenzialità), di cui, alla fine, soltanto una minima parte viene effettivamente usata come prova o come indizio.

<sup>15</sup> Al di là della fase contenziosa dinanzi alle Corti comunitarie, i tempi medi di durata di un procedimento di cartello (dall'apertura delle indagini da parte della Commissione alla decisione finale) sono di circa *tre anni e mezzo*. Se si volessero tuttavia considerare anche i tempi necessari a concludere i ricorsi contro le decisioni della Commissione, la durata totale può raggiungere anche i 10 anni. V. STEPHAN, *op. cit.*, pp. 5 e 11 e WILS, *The Use of Settlements in Public Antitrust Enforcement: Objectives and Principles*, in *World Competition*, 2008, pp. 342-343.



In ogni caso, tale procedura, come quella ordinaria, si fonda sugli articoli 7 e 23 del Regolamento (CE) 1/2003 e si conclude, pertanto, con una decisione formale di infrazione all'articolo 81 CE, *comprensiva dell'ammenda*<sup>16</sup>.

La descrizione che segue, per semplificazione, sarà suddivisa per fasi.

#### **a) Le indagini preliminari della Commissione**

Come già osservato in precedenza, *spetta soltanto alla Commissione* decidere se l'indagine su di un'ipotesi di cartello possa essere oggetto o meno di un tentativo di transazione con le parti coinvolte.

Una volta raccolti e analizzati tutti gli elementi di prova ed entrata in possesso di evidenze sufficienti a sollevare contestazioni nei confronti delle parti coinvolte, la Commissione è tenuta ad effettuare una valutazione in ordine alla probabilità di realizzare efficienze procedurali, alla portata degli addebiti o della responsabilità delle parti e, soprattutto, alla *“probabilità di concludere, entro un termine ragionevole, un accordo con le parti interessate per quanto riguarda la portata degli eventuali addebiti”*<sup>17</sup>. A tal fine, gli elementi che la Commissione terrà in considerazione sono<sup>18</sup>:

- il numero di parti coinvolte nel cartello;
- le *prevedibili posizioni contrastanti* in merito all'attribuzione della responsabilità<sup>19</sup>;
- il *livello di contestazione dei fatti*;
- il numero di parti che non hanno fatto richiesta, o che non otterranno, un trattamento favorevole (*leniency*);
- il numero di parti che hanno *spontaneamente* dichiarato la propria disponibilità ad avviare discussioni di transazione.

Il primo compito della Commissione, dunque, sta nello stabilire se sia realizzabile una transazione con *tutte* le parti coinvolte. Qualora, infatti, alcune di esse non si dimostrassero propense a transigere o non si trovassero d'accordo sui termini della transazione<sup>20</sup>, il procedimento assumerebbe un carattere *“ibrido”*, dovuto al fatto che soltanto alcune parti collaborerebbero al fine del raggiungimento dell'accordo transattivo, mentre, con le altre parti, la Commissione dovrebbe procedere secondo le modalità ordinarie. In tale ipotesi, risulterebbero dunque difficilmente realizzabili quelle efficienze che sono tra gli obiettivi della procedura alternativa<sup>21</sup>. Di conseguenza, la Commissione potrebbe rinunciare alla procedura *“ibrida”* e procedere nei confronti di *tutte* le imprese secondo le modalità ordinarie.

#### **b) L'avvio del procedimento e le fasi esplorative riguardanti la transazione**

Qualora la Commissione lo ritenga idoneo in una fattispecie, provvede ad *accertare*

---

<sup>16</sup> V. HOLMES e GIRARDET, *Europe - Settling Cartel Cases: Recent Developments in Europe*, del 18 febbraio 2009, disponibile all'indirizzo [www.iclg.co.uk](http://www.iclg.co.uk)

<sup>17</sup> V. Comunicazione, punto 5.

<sup>18</sup> I primi tre elementi sono citati al punto 5 della Comunicazione. Al riguardo, v. anche MEHTA e TIerno CENTELLA, *op. cit.*, p. 13 e TIerno CENTELLA, *op. cit.*, p. 32.

<sup>19</sup> Maggiori divergenze vi sono tra le parti, maggiori sono le probabilità che la transazione non si realizzi. V. ASCIONE e MOTTA, *op. cit.*, p. 4.

<sup>20</sup> V. TIerno CENTELLA, *op. cit.*, p. 32.

<sup>21</sup> V. O'BRIEN, *op. cit.*



*l'interesse di tutte le parti coinvolte a partecipare a discussioni in vista di una transazione*<sup>22</sup>.

A tal fine, la Commissione, anzitutto, notifica alle parti l'avvio del procedimento<sup>23</sup>, il che ha l'effetto non solo di rendere la Commissione *“l'unica autorità garante della concorrenza competente ad applicare l'articolo 81 al caso di specie”*<sup>24</sup>, ma anche di far assumere alle imprese sino a quel momento sottoposte ad indagini la qualità di *parti del procedimento*<sup>25</sup>.

La Commissione, quindi, fissa un termine **non inferiore a due settimane**<sup>26</sup>, *“entro il quale le parti dello stesso procedimento devono dichiarare per iscritto se sono disposte a partecipare a discussioni per giungere a una transazione”*<sup>27</sup>. Così facendo, le parti non riconoscono la loro partecipazione all'infrazione né si assumono la relativa responsabilità, ma manifestano semplicemente la volontà di accettare l'invito della Commissione ad avviare delle discussioni aventi ad oggetto il presunto cartello.

Decorso il termine, gli esiti della procedura potranno essere molteplici:

- (i) *le parti coinvolte declinano l'invito della Commissione a discutere*; in tal caso, quest'ultima notificherà alle parti la comunicazione degli addebiti, procedendo secondo le modalità ordinarie;
- (ii) *le parti coinvolte (tutte o soltanto alcune) dichiarano di voler partecipare alle discussioni con la Commissione*.

Ricevute e valutate le dichiarazioni di interesse delle parti, la Commissione decide se abbandonare il tentativo di transazione e *passare alla procedura ordinaria* notificando alle parti la comunicazione degli addebiti o se *seguire comunque la strada della transazione ed avviare contatti bilaterali con ciascuna delle parti interessate*.

Al riguardo, si precisa che *la singola impresa è libera di tentare la strada della transazione, ma può anche non accettare l'invito della Commissione, nel qual caso, per altro, non potrà avere la certezza di impedire alla Commissione di concludere la transazione con le altre parti*<sup>28</sup>.

### **c) Le discussioni**

Lo scopo dichiarato della fase delle discussioni è quello di permettere alla Commissione e anche alle imprese coinvolte una valutazione degli effettivi benefici che la transazione potrebbe comportare, così da poter scegliere opportunamente tra le due procedure.

*Non si tratta*, dunque, secondo quanto precisato dalla Commissione stessa, di *negoziazioni* in ordine all'esistenza dell'infrazione o all'ammenda da infliggere<sup>29</sup>, ma soltanto di uno scambio

<sup>22</sup> V. Comunicazione, punto 6.

<sup>23</sup> V. Comunicazione, punto 9.

<sup>24</sup> V. Comunicazione, punto 10 e Regolamento (CE) n. 1/2003, cit., art. 11, paragrafo 6.

<sup>25</sup> V. MEHTA e TIERNO CENTELLA, *op. cit.*, p. 13 e Comunicazione, punto 8.

<sup>26</sup> V. Regolamento (CE) n. 622/2008, cit., art. 17, paragrafo 3. La Commissione informa le parti che, entro tale termine, esse devono anche presentare, qualora interessate, eventuali richieste di trattamento favorevole. Se queste infatti vengono presentate oltre il termine suddetto, la Commissione *può non prenderle in considerazione*. V. Comunicazione, punto 13.

<sup>27</sup> V. Comunicazione, punto 11.

<sup>28</sup> Se infatti la regola è che la Commissione proceda nei confronti di *tutte* le parti coinvolte secondo le modalità ordinarie, può tuttavia anche verificarsi un'ipotesi “ibrida” di transazione, conclusa, cioè, tra la Commissione e *alcune* soltanto delle imprese interessate.

<sup>29</sup> Sono infatti vietate negoziazioni e patteggiamenti tra parti e Commissione. V. Comunicazione, punto 2; TIERNO CENTELLA, *op. cit.*, pp. 31 e 33; EDLIND e GERRITS, *European Union: European Commissione Adopts Cartel Settlement*





di opinioni, della comunicazione di elementi di prova o degli indizi esistenti e anche della trasmissione delle parti non riservate dei documenti contenuti nel fascicolo.

Inoltre, poiché al momento dell'avvio delle discussioni la Commissione *ritiene* di essere *già in possesso* degli elementi sufficienti alla contestazione degli addebiti, lo *scopo* dichiarato di tale fase procedurale non è quello di trovare nuove prove, bensì di *discutere quegli elementi*.

In concreto, può accadere che il quadro probatorio raccolto dalla Commissione sia tutt'altro che completo, in quanto composto da meri indizi, dichiarazioni frammentarie o non suffragate e per di più rese da *ex* dirigenti di secondo livello. In tali casi, dunque, la Commissione può avere interesse a rivolgere alle parti un invito a partecipare a discussioni transattive anche per superare carenze probatorie che, al termine della procedura ordinaria, potrebbero essere fatte valere nelle impugnative dinanzi alle Corti comunitarie.

In teoria, è data la possibilità alle parti di far valere il proprio punto di vista circa gli addebiti, le prove e gli indizi presentati dalla Commissione e, qualora le argomentazioni delle imprese fossero convincenti o comunque la Commissione fosse favorevole alla transazione, non è escluso che la stessa possa modificare o ritirare alcuni degli addebiti. Tuttavia, il divieto di negoziazioni e gli ampi poteri della Commissione rendono tale scenario improbabile.

Anche nella fase delle discussioni la Commissione ha un ampio margine di discrezionalità: le spetta infatti la decisione del "ritmo" delle discussioni bilaterali, determinandone l'ordine e la sequenza, nonché i tempi nei quali comunicare alle parti inquisite le varie informazioni, compresi gli elementi probatori<sup>30</sup>.

Nel corso delle discussioni, le imprese vengono informate dalla Commissione "*in merito agli elementi essenziali presi in considerazione fino a quel momento, quali i fatti contestati, la loro classificazione, la gravità e la durata del presunto cartello, l'imputazione della responsabilità, una stima di forcella delle ammende applicabili, nonché gli elementi probatori utilizzati a sostegno dei potenziali addebiti*"<sup>31</sup>.

Le parti sono in tal modo messe nelle condizioni di conoscere quanti e – soprattutto – quali indizi o prove la Commissione sia riuscita a raccogliere, nonché gli importi che ciascuna impresa coinvolta potrebbe essere chiamata a pagare; tutti elementi sulla base dei quali le parti potranno basare la decisione di ciascuna di esse volta a procedere o meno nella transazione<sup>32</sup>. La partecipazione alle discussioni non comporta infatti per le parti né un'ammissione di responsabilità né, tanto meno, l'obbligo di portare a termine la transazione.

Durante le discussioni, le parti possono anche chiedere alla Commissione, previa idonea giustificazione al riguardo, *l'accesso alle versioni non riservate dei documenti contenuti nel fascicolo del caso*, accesso che, nella procedura ordinaria, sarebbe concesso al richiedente soltanto *dopo* la notifica alle parti della comunicazione degli addebiti<sup>33</sup>. A fronte di una simile

---

*Procedure*, del 3 luglio 2008, disponibile all'indirizzo [www.mondaq.com](http://www.mondaq.com) e WILS, *op. cit.*, pp. 347-348.

<sup>30</sup> V. Comunicazione, punto 15.

<sup>31</sup> V. Comunicazione, punto 16.

<sup>32</sup> V. MEHTA e TIERNO CENTELLA, *op. cit.*, p. 12 e 13. V. anche RAHMAN, *Should we settle? The European Commission's new cartel settlement procedure*, del 8 ottobre 2008, in *Competition Law Insight*, Volume 7.

<sup>33</sup> V. Comunicazione, punto 16 e MEHTA e TIERNO CENTELLA, *op. cit.*, p. 14. A tale scopo, alle parti verrà fornito un *elenco* di tutti i documenti accessibili esistenti in quel momento nel fascicolo. Il Regolamento (CE) 622/2008 e la Comunicazione *nulla dicono* in merito alla facoltà di accesso ai documenti rinvenuti dalla Commissione nel corso dei *dawn raids* e delle dichiarazioni presentate in sede di *leniency* dalle imprese che, avendo deciso di *non* partecipare alle discussioni strumentali alla futura transazione, sono soggette alla procedura ordinaria. Ove tali dichiarazioni e documenti fossero ritenuti accessibili, nei casi "ibridi" si configurerebbe una grave compressione dei diritti di difesa di quelle imprese non partecipanti alla procedura di transazione, che potranno accedere al fascicolo soltanto dopo aver



richiesta, la Commissione *non può negare* l'accesso ai documenti o al fascicolo.

Ciò posto, è indubbio che l'accesso anticipato al fascicolo, cui non faccia tuttavia seguito la transazione, consente alla parte di poter modificare, profondamente, la propria strategia di difesa nel corso della successiva procedura ordinaria.

Terminate le discussioni, può dunque accadere che:

- (i) date le argomentazioni e le posizioni manifestate dalle imprese durante gli incontri, sia chiara alla Commissione *l'impossibilità di raggiungere un accordo finale*. In tal caso, il tentativo di transazione fallisce e la Commissione procede alla notifica della comunicazione degli addebiti ai sensi della procedura ordinaria; ovvero
- (ii) la Commissione e l'impresa raggiungano *“un'intesa comune per quanto riguarda l'ambito dei potenziali addebiti e la stima della forcilla delle probabili ammende inflitte dalla Commissione, e la Commissione in via preliminare [ritenga] probabile una maggiore efficacia della procedura tenuto conto dei progressi globali compiuti”*<sup>34</sup>.

Qualunque sia l'esito di tale fase, sussiste in capo alle imprese l'obbligo di *“non rivelare a terzi in qualsiasi giurisdizione il contenuto delle discussioni o dei documenti cui abbiano avuto accesso ai fini della transazione, senza previa autorizzazione della Commissione”*<sup>35</sup>.

#### **d) La proposta formale di transazione**

Una volta raggiunto l'accordo, la Commissione concede alle parti un termine (prorogabile a seguito di richiesta motivata) di *almeno 15 giorni* lavorativi per *presentare delle proposte definitive di transazione*, di norma, in forma scritta, ma che, su richiesta di una parte e previo consenso della Commissione, potrebbero anche essere formulate oralmente<sup>36</sup>.

Le parti coinvolte nella procedura possono anche decidere di *non presentare* una proposta di transazione, nel qual caso si tornerà alla procedura ordinaria.

Nel caso opposto, la *proposta di transazione* di ciascuna parte deve contenere<sup>37</sup>:

- a) il riconoscimento *“in termini chiari e inequivocabili”* della propria responsabilità per l'infrazione e una breve descrizione degli elementi che la caratterizzano (oggetto, eventuale attuazione, fatti principali e loro qualificazione giuridica, inclusi il ruolo della parte e la durata della partecipazione);
- b) *“un'indicazione dell'importo massimo dell'ammenda che le parti prevedono sarà loro inflitta dalla Commissione e che esse accetterebbero”*;
- c) *“la conferma delle parti che sono state sufficientemente informate degli addebiti che la Commissione intende muovere nei loro confronti e che è stata loro sufficientemente accordata la possibilità di esprimere il loro punto di vista alla Commissione”*;
- d) *“la conferma delle parti che, in considerazione di quanto sopra, non intendono chiedere l'accesso al fascicolo né di essere nuovamente sentite in un'audizione orale”*<sup>38</sup>;

---

ricevuto una comunicazione degli addebiti “ordinaria” e, dunque, con mesi di ritardo rispetto alle altre parti.

<sup>34</sup> V. Comunicazione, punto 17.

<sup>35</sup> V. Comunicazione, punto 7 e Regolamento (CE) n. 622/2008, cit., art. 10 *bis*, comma 2. In caso di violazione di tale onere, infatti, la Commissione può decidere di porre fine alla transazione sia con la sola parte responsabile della divulgazione di tali informazioni sia con tutte le parti coinvolte nel procedimento.

<sup>36</sup> V. Comunicazione, punto 38.

<sup>37</sup> V. Comunicazione, punto 20, lettere a), b), c), d), e).

<sup>38</sup> È fatta salva la possibilità per le parti di chiedere, nella proposta definitiva, di avere *nuovamente* accesso al fascicolo, nonché di poter essere *nuovamente sentite* qualora la comunicazione degli addebiti della Commissione, o la sua



- e) *“il consenso delle parti di ricevere la comunicazione degli addebiti e la decisione definitiva [...] in una lingua ufficiale concordata della Comunità europea”*.

Spetterà alla Commissione decidere se accettare tali proposte, il che dipenderà dalla corrispondenza o meno dei contenuti di quelle agli esiti delle discussioni precedentemente condotte.

**e) La comunicazione degli addebiti e la risposta**

A seconda del contenuto delle proposte transattive delle parti, si aprono due scenari:

- (i) *Se le proposte formali delle parti si discostano da quanto emerso dalle discussioni, la Commissione ha la piena facoltà di non accettarle e di adottare la comunicazione degli addebiti con cui “si astiene dal rispecchiarne il contenuto”<sup>39</sup>; ciò comporta che “le ammissioni formulate dalle parti nella proposta di transazione si intendono ritirate e non possono essere utilizzate come prove contro nessuna parte del procedimento”<sup>40</sup>. Alle parti viene così assegnato un nuovo termine per permettere loro, su richiesta, di presentare nuovamente elementi a propria difesa e di chiedere di accedere al fascicolo, oltre che di essere ascoltate.*
- (ii) *Se, viceversa, i contenuti delle proposte delle parti rispecchiano “i risultati delle discussioni svolte”<sup>41</sup>, la Commissione procede con la notifica delle comunicazioni degli addebiti semplificate che riflettono i contenuti delle proposte<sup>42</sup>. In tal caso, dopo aver notificato la comunicazione degli addebiti, la Commissione, tuttavia, non può procedere con l’adozione della decisione finale, ma deve prima concedere alle parti un termine di almeno due settimane entro cui queste devono confermare “in termini inequivocabili” che “la comunicazione degli addebiti ricevuta corrisponde al contenuto delle loro proposte di transazione e che [esse] quindi mantengono l’impegno di seguire la procedura di transazione”<sup>43</sup>. Anche a questo proposito, i possibili scenari sono due:*
- (a) le parti non rispondono entro il termine stabilito e non vi è quindi conferma della corrispondenza tra la comunicazione degli addebiti e la proposta formale di transazione; in tal caso, la Commissione prenderà atto del fatto che la parte ha violato il proprio impegno e potrà decidere di non prendere in considerazione la richiesta di procedere alla transazione<sup>44</sup>, interrompendo così la procedura;*
- (b) le parti rispondono alla comunicazione degli addebiti e confermano “l’impegno di giungere a una transazione”<sup>45</sup>. In tale ipotesi, dopo che la singola impresa abbia confermato che la propria proposta di transazione è stata fedelmente riportata nella comunicazione degli addebiti, essa perde il diritto di accedere al fascicolo, nonché quello di chiedere un’audizione orale<sup>46</sup>. La Commissione può dunque procedere all’adozione della decisione definitiva<sup>47</sup>.*

---

decisione, non rispecchiassero la loro proposta formale di transazione.

<sup>39</sup> V. Comunicazione, punto 22.

<sup>40</sup> V. Comunicazione, punto 27.

<sup>41</sup> V. Regolamento (CE) n. 622/2008, cit., articolo 10 bis, comma 2.

<sup>42</sup> V. Comunicazione, punto 23, nota 1. E’ sufficiente che la comunicazione degli addebiti contenga le informazioni necessarie per consentire alle parti di constatare che essa rispecchi le loro proposte di transazione.

<sup>43</sup> V. Comunicazione, punto 26.

<sup>44</sup> V. Comunicazione, *ibidem*

<sup>45</sup> V. Comunicazione, punto 28.

<sup>46</sup> A ciò si aggiunga che, da questo momento, la parte non può più revocare unilateralmente il suo impegno a transigere.





## f) La decisione finale

Uno degli aspetti più sorprendenti della procedura di transazione sta nel fatto che, nonostante la notifica della comunicazione degli addebiti sia di contenuto conforme alla proposta formale di transazione, la Commissione mantiene la libertà di *adottare una decisione finale che si discosti dalla propria comunicazione degli addebiti*. Il che non solo è l'effetto dell'ampia discrezionalità di cui, come più volte ricordato, gode la Commissione, ma anche dell'obbligo che essa ha di consultare previamente il comitato consultivo, composto da rappresentanti delle autorità nazionali di concorrenza<sup>48</sup>. È così possibile che, a seguito del parere del comitato, necessario, ma non vincolante, la Commissione preferisca modificare la propria precedente posizione<sup>49</sup>.

Nel caso in cui *la Commissione, discostandosi dalle proposte delle parti, non porti a termine la transazione*, prima di adottare la decisione finale, dopo aver informato le parti, è tenuta a notificare a quelle una *nuova* comunicazione degli addebiti al fine di *“garantire loro l'esercizio del diritto alla difesa secondo le norme generali di procedura applicabili”*<sup>50</sup>. In questo modo alle parti sarà nuovamente data la possibilità di accedere al fascicolo, di chiedere un'audizione orale e di replicare alla comunicazione degli addebiti. Anche in tal caso, *“le ammissioni formulate dalle parti nella loro proposta di transazione si intendono ritirate e non possono essere utilizzate come prove nei confronti di nessuna delle parti del procedimento”*<sup>51</sup>.

In alternativa, *la Commissione può adottare una decisione*, sempre dopo aver sentito il comitato, in linea con la propria precedente comunicazione degli addebiti, salvo minimi cambiamenti e/o aggiunte. In quest'ultima ipotesi - che resta quella probabile - l'elemento caratterizzante della decisione sarebbe *la riduzione del 10% dell'ammenda finale*. Come già anticipato, la Commissione, infatti, *può decidere di “ricompensare una parte a titolo di transazione conclusa”*<sup>52</sup> e ridurre così il *quantum* dell'ammenda che, altrimenti, le avrebbe inflitto qualora avesse proceduto secondo le modalità ordinarie.

Dopo aver calcolato l'ammenda sulla base delle indicazioni contenute nel Regolamento (CE) 1/2003<sup>53</sup> e negli *Orientamenti*, la Commissione può applicare la riduzione del 10%. *Tale riduzione deve essere riconosciuta in egual modo a tutte le parti che hanno collaborato ai fini della transazione*.

Nell'infliggere l'ammenda, la Commissione deve attenersi alla regola per cui *l'ammontare finale, comprensivo della riduzione, non deve in ogni caso superare il tetto massimo di ammenda che le parti avevano indicato nelle proprie proposte di transazione*<sup>54</sup>.

Soltanto qualora tutti gli elementi sopra descritti trovino un riscontro concreto - e quindi la comunicazione degli addebiti e la decisione finale della Commissione riflettano correttamente gli esiti delle discussioni e la Commissione infligga un'ammenda non superiore al tetto

<sup>47</sup> V. Comunicazione, punto 28.

<sup>48</sup> Onere previsto dall'art. 14, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1/2003, cit. V. anche Comunicazione, punto 29.

<sup>49</sup> Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1/2003, cit., il parere del comitato consultivo ha carattere obbligatorio, ma non vincolante.

<sup>50</sup> V. Comunicazione, punto 29.

<sup>51</sup> V. Comunicazione, *ibidem*.

<sup>52</sup> V. Comunicazione, punto 32.

<sup>53</sup> Nel calcolo dell'ammenda la Commissione deve innanzitutto rispettare il massimale del 10% previsto dall'art. 23, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1/2003.

<sup>54</sup> V. TIERNO CENTELLA, *op. cit.*, p. 35 e HOLMES e GIRARDET, *op. cit.*



massimo indicato dalle parti nelle proprie proposte - la transazione si realizza<sup>55</sup>.

Anche le decisioni rese al termine della procedura sono soggette al controllo giurisdizionale del Tribunale di primo grado<sup>56</sup>, che conserva una competenza giurisdizionale illimitata per decidere sui ricorsi contro ogni decisione della Commissione che infligga ammende. Sussistono tuttavia dubbi circa la concreta possibilità per le parti di impugnare la decisione della Commissione, in considerazione del fatto che le singole imprese hanno riconosciuto la propria responsabilità nel corso della procedura di transazione<sup>57</sup>. Per tale motivo, nella maggior parte dei casi, i ricorsi giurisdizionali potranno al più fondarsi, oltre che sul rispetto dei principi generali, sulla contestazione delle modalità con le quali la Commissione ha gestito la procedura o in relazione al calcolo delle ammende<sup>58</sup>.

#### 4. I casi “ibridi”

Nel caso in cui *soltanto alcune imprese decidano di rispondere* all’invito della Commissione a tentare la strada della transazione, si avrà, lo si è già detto, un caso “*ibrido*”. In tale situazione, sarà più difficile la realizzazione di quegli obiettivi di efficienza cui la procedura è orientata e, al contempo, il rispetto da parte della Commissione dei principi di equivalenza e proporzionalità nonché dei diritti di difesa anche nel procedimento amministrativo cui, comunque, la Commissione non può sottrarsi.

In ipotesi di una transazione soltanto parziale dal punto di vista soggettivo<sup>59</sup>, la Commissione sarà tenuta ad agire, contro le altre parti, secondo la procedura ordinaria di infrazione, senza perciò alcun risparmio di tempo e risorse.

La coesistenza, in relazione a uno stesso cartello, della procedura di transazione (con alcune parti) e della procedura ordinaria (con altre parti) determinerebbe implicazioni, a danno delle prime, con riguardo alle successive, eventuali, azioni di risarcimento avanzate contro le imprese partecipanti al cartello. Poiché, infatti, la decisione finale per le parti che giungono alla transazione, sarà emessa ben in anticipo rispetto alla decisione finale “ordinaria”, le prime imprese sarebbero esposte, in precedenza alle altre, al rischio di vedere avviate nei loro confronti delle *follow-on actions* per il risarcimento dei danni subiti a causa del cartello<sup>60</sup>.

---

<sup>55</sup> V. KROES, *op.cit.* e ASCIONE e MOTTA, *op. cit.*, p. 8.

<sup>56</sup> V. Comunicazione, punto 41.

<sup>57</sup> V. RAHMAN, *op. cit.*

<sup>58</sup> V. STEPHAN, *op. cit.*, p. 46.

<sup>59</sup> Tale possibilità non è infatti esclusa. V. Comunicazione, punto 14 e HOLMES e GIRARDET, *op. cit.*

<sup>60</sup> Al riguardo va precisato che, se tutte le parti decidono di tentare una transazione, dopo che queste abbiano risposto alla comunicazione degli addebiti e confermato il loro impegno a transigere, a queste è negato l’accesso alle proposte di transazione e, in generale, all’intero fascicolo; diversamente, qualora si sia di fronte ad un caso “ibrido”, alle parti destinatarie “*della comunicazione degli addebiti che non abbiano presentato richiesta formale di transazione*” (V. Comunicazione, punto 35) l’accesso alle proposte formali può essere accordato dalla Commissione, ma alle seguenti condizioni: (i) che si impegnino a non fare copia delle informazioni ivi contenute e (ii) che si servano delle informazioni ottenute dalle proposte soltanto ai fini della propria difesa nel corso dei procedimenti giudiziari o amministrativi ove vengono applicate le regole comunitarie di concorrenza. V. Comunicazione, punto 35 e Comunicato Stampa della Commissione, *Antitrust: Commission introduces settlement procedure for cartels - Frequently Asked Questions*, del 30 giugno 2008, MEMO/08/458.



## 5. Interazioni tra la procedura di transazione e il programma di clemenza

La procedura di transazione non sostituisce il programma di clemenza (*Leniency Program*). Si tratta, infatti, di due *strumenti paralleli*, anche se, in qualche misura *complementari*, di cui la Commissione può servirsi nella lotta ai cartelli, consistenti in procedure formali e volontarie<sup>61</sup>.

La transazione, diversamente dal programma di clemenza, non è uno strumento investigativo e può trovare applicazione soltanto dopo che la Commissione abbia provveduto ad effettuare le indagini preliminari. Inoltre, mentre nel corso della procedura finalizzata all'ottenimento di un trattamento favorevole, le parti conservano il diritto di accesso al fascicolo, nonché quello di essere ascoltate, nel caso della transazione, come già osservato, dopo che l'impresa abbia accettato la comunicazione degli addebiti notificatale e confermato il proprio impegno a procedere con la transazione, tali diritti vengono meno.

Per altro verso, i due istituti sono *complementari* nel senso che *i benefici* della procedura transattiva e quelli previsti dalla *Leniency Notice* sono *tra loro cumulabili*<sup>62</sup> e ciò proprio poiché i due istituti hanno natura e finalità diverse. Qualora venisse accolta la domanda di clemenza e la transazione trovasse realizzazione, i due sconti (del 10% per la transazione e, al massimo, del 50% per una domanda di *leniency* volta alla riduzione dell'ammenda) sarebbero dunque cumulabili e la riduzione accordata a titolo di transazione sarebbe applicata *in aggiunta* alla riduzione concessa a titolo di trattamento favorevole<sup>63</sup>.

È chiaro che la maggiore riduzione dell'ammenda cui l'impresa può aspirare nel caso di accoglimento della domanda di clemenza risulta *più incentivante* rispetto al solo 10% che l'impresa, che accetta di sottoscrivere la transazione, può vedersi riconosciuto<sup>64</sup>. Ma non è escluso che, essendo le due riduzioni cumulabili, le imprese possano avere interesse ad agire *in entrambe le direzioni*.

La procedura di transazione risulta essere, dunque, particolarmente favorevole per quell'impresa che ha *già* presentato domanda di clemenza (e ha pertanto già ammesso le proprie responsabilità) e può servirsi dello strumento della transazione al fine di ottenere una maggiore riduzione dell'ammenda<sup>65</sup>.

## 6. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, alcuni aspetti della nuova procedura di transazione costituiscono motivo di perplessità, quali:

- la *scarsa trasparenza*, riscontrabile anche nelle modalità di applicazione della riduzione dell'ammenda del 10%;

<sup>61</sup> V. MEHTA e TIERNO CENTELLA, *op. cit.*, p. 11 e KROES, *op. cit.*

<sup>62</sup> V. Comunicazione, punto 1. All'impresa cui viene offerta la possibilità di procedere a una transazione viene infatti concesso, entro il medesimo termine assegnatole per rispondere all'invito della Commissione (almeno due settimane), di decidere se presentare *anche* domanda per ottenere un trattamento favorevole. Oltre tale termine la presentazione non è vietata, ma risulta tuttavia più probabile che la Commissione non la accolga.

<sup>63</sup> V. Comunicazione, punto 33 e MEHTA e TIERNO CENTELLA, *op. cit.*, p. 13.

<sup>64</sup> Secondo KROES, *op. cit.*, la scelta di fissare ad una *percentuale così bassa* la riduzione di cui l'impresa può godere a titolo di transazione mira ad evitare che lo sconto applicabile in questa situazione possa interferire con gli incentivi riconosciuti a chi presenta domanda di clemenza. Resta tuttavia evidente che una siffatta percentuale di riduzione della sanzione costituisca, per un'impresa, un *incentivo assai debole* a transigere. V. ASCIONE e MOTTA, *op. cit.*, p. 15 e O'BRIEN, *op. cit.*

<sup>65</sup> V. HOLMES e GIRARDET, *op. cit.*



- un generale *sensu di incertezza*<sup>66</sup>, acuito dalla facoltà della Commissione di interrompere la procedura in qualunque momento;
- il divieto di negoziazioni fra Commissione e parti;
- la rinuncia ad alcuni diritti di difesa (diritto delle parti a essere ascoltate, a ricevere la decisione tradotta nella propria lingua e accesso completo al fascicolo)<sup>67</sup>;
- le difficoltà, non potendo contestare il merito, insite nel proporre un limitato ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado.

Il vero rischio della procedura di transazione è che l'impresa sotto indagine rinunci alla difesa nel merito per vedersi infliggere la *stessa ammenda* che sarebbe stata comminata secondo la procedura ordinaria.

Sussistono, tuttavia, anche profili favorevoli che potrebbero indurre un'impresa a preferire la strada della transazione rispetto a quella della procedura ordinaria. Tra questi si segnalano:

- la *riduzione dei tempi*: non si dovranno più aspettare anni per conoscere la decisione della Commissione;
- la quantificazione sommaria dell'ammenda: seppur limitatamente a una *mera stima*, le parti, *sin dalle prime fasi della procedura*, vengono a conoscenza di quella che potrebbe essere l'*ammenda* che la Commissione potrebbe infliggere a ciascuna di loro;
- la *semplificazione* della comunicazione degli addebiti, e della decisione finale, rispetto agli stessi documenti adottati nell'ambito della procedura ordinaria di infrazione: la ridotta quantità di informazioni ed elementi probatori contenuti nella comunicazione degli addebiti o nella decisione finale potrebbe rendere più difficile per i terzi che sono stati danneggiati dal comportamento illecito dell'impresa agire nei confronti di questa per ottenere un risarcimento<sup>68</sup>;
- il vincolo, per la Commissione, di non infliggere un'ammenda finale che superi il tetto massimo indicato dalla parte nella sua proposta finale di transazione<sup>69</sup>;
- la possibilità di cumulare tale riduzione da transazione con la riduzione che l'impresa può ottenere presentando richiesta di trattamento favorevole.

Milano, 16 ottobre 2009

Edoardo Gambaro

Francesco Mazzocchi


---

<sup>66</sup> Non va dimenticato che l'impresa deve aspettare che la Commissione termini le indagini per poter sapere se quest'ultima proporrà una discussione transattiva. V. O'BRIEN, *op. cit.*

<sup>67</sup> Vero è che, ai sensi del punto 18 della Comunicazione, le parti possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi momento della procedura di transazione in merito a qualsiasi questione inerente il principio del giusto processo. È compito del consigliere-auditore garantire il rispetto dell'esercizio effettivo del diritto alla difesa.

<sup>68</sup> Nel *plea agreement* statunitense (e nella successiva sentenza) nessuna informazione riguardante l'infrazione viene resa pubblica, eccezion fatta per l'ammissione di responsabilità e per il *quantum* pattuito per la sanzione. Ciò costituisce un forte argine alle eventuali successive azioni risarcitorie promosse nei confronti delle imprese coinvolte e, viceversa, rappresenta un incentivo per le società nella scelta del patteggiamento rispetto ad un processo ordinario. Sebbene anche nel sistema comunitario di transazione sia previsto che la Commissione adotti una comunicazione degli addebiti in forma semplificata, è tuttavia ragionevole ritenere che una comunicazione degli addebiti/decisione finale della Commissione, pur in forma semplificata, contenga più informazioni sull'illecito rispetto ad una sentenza del giudice americano.

<sup>69</sup> ASCIONE e MOTTA, *op. cit.*, p. 8.







## **LO STUDIO SANTA MARIA E GLI AUTORI DELLA NEWSLETTER N. 33**

Lo Studio Santa Maria, fondato nel 1970 dal Prof. Avv. Alberto Santa Maria, si colloca tra i più importanti studi legali italiani indipendenti, attivi a livello internazionale, grazie ad un forte prestigio ed un'elevata reputazione, sviluppati attraverso un appassionato e approfondito lavoro condotto negli anni in importanti operazioni e casi dibattuti presso corti e tribunali internazionali e italiani.

Lo Studio fornisce ai propri clienti un'ampia gamma di servizi di assistenza legale, in particolare riguardanti tutti gli aspetti della legislazione comunitaria: aiuti di Stato, diritto della concorrenza e libertà fondamentali garantite dal Trattato. Assiste imprese italiane e multinazionali in importanti operazioni societarie: acquisizioni, fusioni, privatizzazioni, ristrutturazioni, contrattualistica, disciplina contabile e di bilancio. Ha una storica e forte competenza nell'ambito del diritto bancario e finanziario. E' attivo inoltre nei settori del diritto dei mercati finanziari, del diritto amministrativo, del diritto della proprietà industriale e intellettuale e del diritto immobiliare.

Lo Studio è stato pioniere nel rappresentare numerose imprese italiane negli Stati Uniti e offre da più di quindici anni assistenza legale integrata per l'Italia e gli USA. Oggi sviluppa questa *expertise* "storica" attraverso l'alleanza con *Greenberg Traurig*, il 7° studio legale più importante negli Stati Uniti, che vanta oltre 1.750 professionisti e 32 sedi nel mondo. Presso la sede di *Greenberg Traurig* a New York ha costituito il proprio *Italian Desk* con un *team* di professionisti esperti di diritto italiano e statunitense, che può contare sulla stretta collaborazione dei colleghi americani.

---

### **Edoardo Gambaro**

Indirizzo: Largo Toscanini, 1, 20121, Milano, Italy  
Tel: +39 02 771971  
Fax: + 39 02 794675  
Email: [eg@santalex.com](mailto:eg@santalex.com)

---

### **Francesco Mazzocchi**

Indirizzo: Largo Toscanini, 1, 20121, Milano, Italy  
Tel: +39 02 771971  
Fax: + 39 02 794675  
Email: [fm@santalex.com](mailto:fm@santalex.com)

---

## **RINGRAZIAMENTI**

Gli autori ringraziano la Dottoressa Gaia Arcidiacono per la collaborazione prestata nella stesura della *newsletter*.